

Regole per cedere un immobile a terzi.

Quando una persona o una società cedono il godimento di un immobile (abitazione, capannone, negozio, ecc.) ad una terza persona o società attraverso un atto di vendita, di affitto (locazione), di comodato d'uso anche gratuito, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 21 marzo 1978, n. 59 convertito in Legge il 18 maggio 1978, n. 191, devono comunicare all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune di residenza, nella fattispecie al Sindaco, l'avvenuta cessione dell'immobile stesso, entro e non oltre le 48 ore dall'avvenimento.

Se non si ottempera a tale formalità entro le 48 ore previste dalla succitata Legge, si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un **importo MINIMO di EURO 103,00 ad un importo MASSIMO di EURO 1.549,00.**